



Comune di ROSOLINA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 e **modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____**

Articoli

Articolo 1 Oggetto	3
Articolo 2 Disposizioni generali	3
Articolo 3 Presupposto del canone	3
Articolo 4 Soggetto passivo	3
Articolo 5 Definizioni	3
Articolo 6 Luoghi e orari di svolgimento dei mercati.....	4
Articolo 7 Determinazione della tariffa e modalità di applicazione del canone.....	5
Articolo 8 Riduzioni e maggiorazioni.....	5
Articolo 9 Versamento del canone.....	6
Articolo 10 Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia	7
Articolo 11 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	7
Articolo 12 Occupazioni abusive.....	7
Articolo 13 Maggiorazioni ed indennità	9
Articolo 14 Autotutela	9
Articolo 15 Riscossione coattiva	9
Articolo 16 Rateazioni	11
Articolo 17 Rimborsi	11
Articolo 18 Contenzioso	11
Articolo 19 Trattamento dei dati personali	11
Articolo 20 Affidamento a terzi	11
Articolo 21 Norme transitorie	11
Articolo 22 Disposizioni finali.....	11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Rosolina.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica anche alle occupazioni inerenti lo svolgimento di mercati in aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge e in aree demaniali marittime di proprietà dello Stato in concessione al Comune di Rosolina ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite nei termini di legge e le aree demaniali marittime di proprietà dello Stato in concessione al Comune di Rosolina ai sensi della normativa vigente;
- b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per *mercato*: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio e/o la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Articolo 6

Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Per il procedimento del rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia ai vigenti Piano comunale del commercio sulle aree pubbliche, regolamenti specifici comunali e normativa in materia.
2. Il mercato giornaliero, a cadenza settimanale, che si svolge durante tutto l'anno ha luogo in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' e VIALE DEL POPOLO in ROSOLINA CENTRO nei giorni del VENERDÌ, dalle ore 07:30 alle ore 15:00.

3. I mercati giornalieri, a carattere stagionale nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, a cadenza settimanale, si svolgono:

- nei giorni del LUNEDÌ in VIA STRADA SUD a ROSOLINA MARE, dalle ore 7:30 alle ore 15:00;
- nei giorni di MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, SABATO e DOMENICA in VIA SANT'ANTONIO a ROSOLINA MARE, con orario serale, dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
- nei giorni del GIOVEDÌ in PIAZZALE EUROPA a ROSOLINA MARE, dalle ore 7:30 alle ore 15:00.

4. Il Comune, per motivi di pubblica utilità, può disporre gli spostamenti dei mercati e dei posteggi ovvero disporre l'effettuazione aggiuntiva o straordinaria di mercati settimanali, su proposta degli operatori, ai sensi del vigente piano comunale del commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 7

Determinazione della tariffa e modalità di applicazione del canone

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore se la frazione è superiore al mezzo metro e al metro quadrato inferiore se la frazione non supera il mezzo metro.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.

2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato giornaliero, a cadenza settimanale, che si svolge con carattere ricorrente durante tutto l'anno nei giorni del venerdì, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati giornalieri, a cadenza settimanale, che si svolgono con carattere stagionale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della percentuale del 35%.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta

Comunale indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio, eventualmente distinta per settore alimentare e per settore non alimentare.

6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 25 comma 1 lett. f), riduzione del 50% per gli ambulanti, del Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale per occupazioni suolo pubblico o esposizioni pubblicitarie.

7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

Articolo 9

Versamento del canone

1. Il canone mercatale per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 516,45, è consentito il versamento in rate mensili di pari importo con scadenza il 30/06, il 31/07 e il 31/08, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre, con provvedimento motivato, il differimento di tale termine, per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone mercatale va effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di disporre il differimento dei termini di cui al comma 3.

3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma PAGOPA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Non si considerano tardivi i versamenti che sono spontaneamente regolarizzati entro 30 giorni dalla scadenza attraverso il versamento delle somme dovute maggiorate degli interessi di mora al tasso di interesse previsto dal Regolamento comunale delle entrate, maggiorato di due punti percentuali.

5. In caso di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 4, si avvia la procedura della decadenza della concessione o autorizzazione.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, **secondo le modalità predisposte dal Comune. Il Comune si riserva la possibilità di recuperare gli importi non versati, anche cumulativamente e senza applicazione della sanzione per omesso versamento e degli interessi legali, attraverso l'invio di appositi avvisi di scadenza.** Il mancato pagamento del canone giornaliero dovuto da parte degli operatori spuntisti comporta il mancato riconoscimento della presenza per l'eventuale successivo rilascio della concessione, ai sensi della vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

7. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al

versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.

Articolo 10

Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento da parte dei soggetti richiedenti, dei canoni pregressi ed entrate locali sostituiti dal nuovo canone unico patrimoniale.

2. Nei casi di cessione o affitto ramo d'azienda con occupazione del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate a copertura dell'importo di spettanza del cedente.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal vigente piano del commercio sulle aree pubbliche e regolamento comunale specifico del mercato. Per le occupazioni del mercato giornaliero, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dai vigenti piano del commercio su aree pubbliche e regolamento specifico del mercato.

5. Abrogato

6. Abrogato

Articolo 11

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.

3. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 12

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

- a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo/concessorio;
- b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
- c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
- c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

- a. al pagamento dell'indennità;
- b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
- c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

6. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

7. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 13

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 12 del presente regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 14

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 15

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 16

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento delle entrate comunali.

Art. 17
Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00

Art. 18
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 19
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 20
Affidamento a terzi

1. Il Comune di Rosolina ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art. 21
Norme transitorie

1. Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/1999, modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2003 e n. 15 del 08.03.2007, nonché la delibera tariffaria n. 2 approvata dalla Giunta Comunale in data 12/01/2017, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Gli accertamenti ai fini della Tassa Rifiuti di cui alla L. n. 147/2013 per le annualità non prescritte fino al 31/12/2020 inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento saranno emessi nel rispetto delle delibere tariffarie annuali e regolamenti comunali TARI approvati con delibere di Consiglio Comunale n. 29 del 22/07/2014, n. 40 del 29/07/2015 e n. 48 del 28/09/2020.
3. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone e delle relative tariffe, l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 a titolo COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021, su richiesta del soggetto gestore.
4. La gestione del canone è affidata al soggetto concessionario, alla data del 31/12/2020, del servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta

comunale sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, a condizioni economiche più favorevoli per il Comune di Rosolina.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. **Le modifiche ed integrazioni al presente regolamento sono efficaci con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione se adottate dal Consiglio comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.**